

Newsletter n. 18

Rischia l'omissione di atti d'ufficio il dirigente che non dà seguito alla richiesta dell'interessato di accesso agli atti relativi a conferimenti di incarichi

Care/i cittadine/i

Sentiamo spesso inneggiare a parole al principio di trasparenza.

Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il.....

La materia dell'accesso ai documenti e agli atti in possesso delle pubbliche Amministrazioni é stata oggetto di alcuni interventi normativi recenti intesi a potenziare i diritti dei cittadini.

Quali diritti?

Il diritto di conoscere e verificare le condotte dei nostri amministratori, quale presupposto per poter rivendicare pretese sostanziali: come nel caso di appalti poco trasparenti o di incarichi dirigenziali a consulenti di cui non si comprendono le motivazioni.

Tutto ciò determina opacità e purtroppo anche cattiva amministrazione, se non attività illecita che é bene prevenire.

Da ultimo il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni"* ha introdotto l'accesso civico sul quale già ho avuto modo di scriverVi la Newsletter n. 12

Ma che cosa succede quando l'interessato, il cittadino chiede di vedere gli atti relativi al conferimento di incarichi nell'ambito della pubblica Amministrazione e non si veda fornire alcuna risposta?

Certamente, il silenzio dell'Amministrazione di per sé determina ciò che i giuristi chiamano silenzio-rifiuto contro il quale é possibile ricorrere al Giudice amministrativo ovvero al Difensore civico come prevede l'art. 25 comma 4 della L. 7.08.1990, n. 241 per gli Enti locali: senonché, dice la Cassazione penale, con un' importante e recente sentenza del 17.10.2013, ciò non basta.

Infatti il silenzio-rifiuto, ovvero l'inerzia dell'Amministrazione, costituisce inadempimento e quindi trattandosi di condotta omissiva ne deriva che può costituire reato (omissione di atti di ufficio, perseguita ai sensi dell'art. 328 c.p.).

Dice significativamente la Cassazione: *“con l’esperibilità dei rimedi giurisdizionali avverso il silenzio-rifiuto (il ricorso al TAR) non si soddisfano le esigenze di tutela nei confronti della pubblica Amministrazione, basti pensare”* aggiunge la Cassazione *“al vizio di merito dell’atto amministrativo”*.

In altre parole, la trasparenza é un dovere la cui violazione va sanzionata tanto di per sé, tramite il giudice amministrativo che può ordinare all’Amministrazione di esibire il documento in suo possesso; tanto in ambito penale, in quanto la condotta omissiva può costituire reato impedendo oltretutto al cittadino di entrare nel merito della scelta amministrativa che sempre va motivata correttamente.

Il caso trattato dalla Cassazione riguardava la richiesta di accesso al provvedimento di conferimento di incarico di Responsabile di Unità Sanitaria Ospedaliera, senza che Vi fosse risposta alla richiesta, da ciò derivando la contestazione e la sanzione penale per omissione di atti di ufficio.

Tutto ciò vuol dire che l’Amministrazione deve diventare una casa di vetro e, aggiungo che, rispondendo, l’Amministrazione é in grado di correggere anche eventuali errori e così anche di prevenire o non portare a compimento possibili condotte illecite.

Insomma la trasparenza può servire come rimedio contro malversazioni e corruzione.

C’è da augurarsi naturalmente che non sia necessario un giudizio penale per attuare in pieno il principio di trasparenza, come nel caso di appalti o pubblici concorsi e in tanti altri casi in cui sono in gioco diritti e interessi primari dei cittadini e il nostro pensiero va alle fasce più deboli e indifese della popolazione che si trovano impelagate in lunghe “liste d’attesa”.

Vi saluto e Vi dò appuntamento alla prossima newsletter.

Avv. Antonio Caputo